

**SOCIETA' PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DELL'IMPERIESE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ANNO 2019**

**INDICE**

**PARTE I – PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

|  |   |
|--|---|
| 1. Premessa.....   | 2 |
| 2. Finalità .....  | 3 |
| 3. Ambito soggettivo di applicazione.....  | 3 |
| 4. Governance e struttura organizzativa.....                                     | 4 |
| 5. Adozione del PTPCT .....  | 4 |
| 6. Procedura per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione ..... | 5 |
| 7. Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione .....              | 5 |
| 8. Misure obbligatorie per prevenire o ridurre il rischio di corruzione.....     | 6 |
| 9. Compiti del RPCT .....  | 6 |
| 10. Aree di rischio e sistema di gestione dei rischi:.....                       | 7 |
| 11. Codice di Comportamento.....   | 8 |
| 12. Formazione personale.....  | 9 |
| 13. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi .....                     | 9 |

**PARTE II – TRASPARENZA**

|   |    |
|---|----|
| 1. Il Responsabile della Trasparenza.....       | 11 |
| 2. Obblighi di pubblicazione .....              | 11 |
| 3. Sito web – Sezione società trasparente ..... | 11 |
| 4. Accesso civico e modalità di esercizio ..... | 11 |

## PARTE I – PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### 1. **PREMESSA**

La legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, ha disposto l'adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni – su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione – di un Piano triennale di prevenzione della corruzione quale strumento che individua e sviluppa le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto di tale evento.

Le misure di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità previste dal Piano sono attuazione diretta del principio d'imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.

A norma dell'art. 1, comma 9, della legge 190/2012 e ss. mm. e ii, il Piano di prevenzione della corruzione risponde all'esigenza di individuare *“le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”*; di prevedere, per le attività individuate, *“ meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione”* e obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione; di monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che *“stipulano contratti”* con la stessa o che sono *“interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione”*; *“di individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge”*.

Il decreto legislativo n. 97/2016, nel modificare il D.Lgs. 33/2013 e la L. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC.

In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico - gestionale.

Il Presente Piano viene adottato dalla Società con periodicità annuale in considerazione della procedura di liquidazione della Società stessa.

## **2. FINALITÀ**

La finalità del Piano è quella di prevenire il rischio di corruzione nelle attività aziendali con azioni di prevenzioni delle situazioni di illegalità.

Obiettivo del Piano è di contrastare, in funzione preventiva, "*la cattiva gestione operativa ed amministrativa*" non rispettosa dei principi di "imparzialità" e "legittimità" dell'attività amministrativa.

Il concetto di corruzione è inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati ovvero un condizionamento dell'interesse generale a interessi particolari.

Le situazioni rilevanti sono dunque più ampie delle fattispecie penalistica che è disciplinata negli articoli 318 – 319 e 319 ter c.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

## **3. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE.**

Già il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità (A.N.A.C.) con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria.

Successivamente, l'art. 24 bis del D.L. del 24 giugno 2014 n. 90 è intervenuto sull'art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013 «*Ambito soggettivo di applicazione*» e ha esteso l'applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli «*enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*».

Nel contempo, il medesimo articolo ha previsto che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni «*in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190*».

Con l'art.22 del D.Lgs. 175/2016 è stato previsto che *“Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.

Le Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Determina n. 1134/2017 (di seguito anche “Linee Guida” o “Linee Guida ANAC”), e il D.Lgs. 97/2016 hanno meglio definito l'ambito di applicazione soggettiva delle misure di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012.

Secondo quanto chiarito dall'ANAC, le società in controllo pubblico, ancorché in liquidazione, continuano ad esser soggette agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza.

#### **4. GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Stante il disciplinare firmato dalla società Spei nel 2002 concernente i compiti gestionali e le responsabilità in qualità di Soggetto responsabile del patto territoriale (ai sensi del D.M. n. 320/2000) non è stato possibile chiudere la liquidazione della Società entro il 31 dicembre 2018 a causa del perfezionamento delle ultime pratiche e della presenza di contenziosi avviati da alcuni soggetti attuatori dei Patti nei confronti del MISE e della Spei, per i quali si è in attesa di giudizio. I soci, sentito anche il parere espresso dal Consulente legale della Società, hanno pertanto approvato la prosecuzione della liquidazione della SPEI.

Allo stato attuale gli unici organi sociali risultano essere:

- il Liquidatore;
- l'Assemblea dei Soci.

La società è priva di dipendenti.

I consulenti e i collaboratori esterni sono, comunque, tenuti a conoscere e ad attenersi a quanto previsto dal presente Piano e dal Codice di comportamento approvato dal Liquidatore nel corso del 2018.

#### **5. ADOZIONE DEL PTPCT**

L'adozione del PTPCT è rimessa alla competenza dell'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di Amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti.”

Nella società SPEI il Liquidatore risulta essere l'organo di indirizzo.

Pertanto il presente Piano è adottato mediante atto del Liquidatore.

## **6. PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il presente documento può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi di un evento che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti, o di una rilevante modifica normativa.

L'approvazione e le modifiche vengono effettuate dal Liquidatore su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Il PTPCT (quando approvato e ogni qualvolta venga modificato) deve essere pubblicato sul sito istituzionale.

## **7. NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, a cui spetta il compito di predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall'organo di indirizzo della società (Consiglio di Amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti).

Secondo le indicazioni dell'Autorità in base alle quali le funzioni di RPC debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società, le società sono tenute a nominare, come RPC, un dirigente in servizio attribuendogli funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, le società dovranno vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

L'Autorità ammette che qualora la società tenuta alla nomina sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza, stringente e periodica, sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Assodato che la società si trova in stato di liquidazione ed è priva di personale, e che attualmente l'unico soggetto presente all'interno della stessa è il Liquidatore, titolare di poteri gestionali, sussiste l'oggettiva difficoltà alla nomina all'interno della società medesima di un Responsabile della prevenzione della corruzione interno.

Pertanto il RPCT, nel corso del 2018, è stato individuato all'esterno nella persona della Sig.ra Mirella Ferrari – Istruttore Direttivo dell'Ufficio Anticorruzione della Provincia di Imperia - che ne ha dato la disponibilità.

## **8. MISURE OBBLIGATORIE PER PREVENIRE O RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE**

Come sopra indicato, le misure introdotte dalla legge 190/2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato un modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Qualora le società abbiano già adottato un modello di organizzazione e gestione, tale modello dovrà essere integrato con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge 190/2012.

Diversamente, nell'ipotesi in cui le società non abbiano adottato tale modello sono tenute, a maggior ragione, a programmare e ad approvare adeguate misure allo scopo di prevenire i fatti corruttivi in coerenza con le finalità delle legge 190/2012. Le misure sono contenute in un apposito atto di programmazione, o Piano, da pubblicare sul sito istituzionale.

## **9. COMPITI DEL RPCT**

*Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza spetta:*

- ✓ Proporre l'adozione del PPC e il suo aggiornamento annuale.
- ✓ Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano nei settori esposti al rischio di corruzione.
- ✓ Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo le eventuali modifiche che dovessero rendersi opportune.
- ✓ Redigere annualmente (entro il 15 dicembre, salvo diverso termine previsto dall'ANAC) una relazione sull'attività svolta che rendiconti ovvero esponga in maniera esaustiva le misure di prevenzione adottate e definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione da pubblicare sul sito web (sezione Altri contenuti – Anticorruzione).

- ✓ Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.
- ✓ Svolgere attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica (oltre che "ad evento") attraverso dei controlli interni e dei test a campione.
- ✓ Assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate.

Per quanto riguarda la responsabilità del RPCT, le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PPC sussiste la responsabilità per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano.

Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

## ***10. AREE DI RISCHIO E SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI***

### ***11.1 – Le aree di rischio e le misure preventive***

Misure adottate

Alla luce di quanto sopra illustrato, S.P.E.I. S.r.l. è tenuta ad effettuare un'analisi del contesto e della propria realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione, occorre considerare in prima istanza quelle elencate dal comma 16 dell'art. 1 della legge 190/2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree che S.P.E.I. S.r.l. dovrebbe individuare in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali.

A tal fine, si consideri quanto segue:

- la Società è stata costituita per svolgere il ruolo di soggetto responsabile nei confronti del MISE dei Patti Territoriale e Agricolo della Provincia di Imperia;
- il Liquidatore ha ultimato l'attività istruttoria per la chiusura dei Patti secondo le indicazioni e le richieste del MISE;
- le pratiche ancora aperte della SPEI presentano ancora sostanzialmente piccole questioni da definire o questioni prettamente legali che coinvolgono principalmente il MISE e la Società di riflesso;

- la Società gestisce un budget annuo limitato. I costi di esercizio sono costituiti prevalentemente da costi amministrativi (compenso del Liquidatore, per l'individuazione del quale, a seguito delle dimissioni dell'attuale incaricato, si potrebbe procedere alla pubblicazione di un apposito avviso e costi per la tenuta della contabilità) oltre ad imposte e tasse;
- le immobilizzazioni materiali sono interamente ammortizzate. La società possiede solo residue apparecchiature informatiche del tutto obsolete e alcuni modesti arredi d'ufficio, da destinare al fuori uso;
- la Società non ha dipendenti.

Alla luce di quanto sopra e considerando la residua attività della S.P.E.I. S.r.l., attinente quasi esclusivamente le sole pratiche in contenzioso, le situazioni che potrebbero generare fatti corruttivi, così come individuati dalla legislazione vigente, sono estremamente limitate.

Tutto ciò premesso, l'analisi del contesto interno ed esterno ha permesso di individuare la seguente area a rischio:

- Gestione degli affidamenti di incarichi per assistenza legale e assistenza e consulenza nelle attività di gestione amministrativa e contabile nella fase liquidatoria della società.

In appresso si riporta la tabella illustrativa delle possibili condotte di rischio e delle misure preventive:

| <b>Area di rischio</b>  | <b>Processi</b>   | <b>Possibili condotte a rischio</b>   | <b>Misure specifiche preventive</b>   |
|---|---|---|---|
| <b>Gestione degli appalti per l'acquisto e la fornitura di beni e servizi</b> | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento del servizio, o della consulenza/collaborazione, al fine di agevolare un particolare soggetto  | Utilizzo dell'affidamento diretto e della procedura negoziata con le modalità indicate nel D.Lgs. 50/2016   |
|   | Requisiti di qualificazione                               | Definizione dei requisiti di accesso alla procedura di assegnazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole degli avvisi che stabiliscono requisiti di qualificazione non strettamente necessari). | Prevedere solo i requisiti strettamente necessari per garantire l'idoneità allo svolgimento della prestazione sia in termini finanziari che tecnici, senza prevedere requisiti sproporzionati o inutili rispetto all'importo e all'oggetto della prestazione. |
|   | Conflitto di interesse                                    | Mancato rispetto dell'art. 42 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 9, della L. 190/2012,  | Acquisizione per ciascuna pratica dell'attestazione circa l'assenza di conflitto di interessi.  |



## **11. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

La società SPEI S.r.l. in liquidazione si è dotata, nel corso del 2018, del Codice di Comportamento.

Il Codice è pubblicato sul portale Amministrazione Trasparente della Provincia di Imperia nella sezione “Enti controllati > Società partecipate > Società per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Imperiese s.r.l. In Liquidazione – Trasparenza”

ovvero alla pagina:

<http://trasparenza.provincia.imperia.it/societa-partecipate/societa/spei-srl-liquidazione/trasparenza>

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice si estendono a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano attività e servizi per conto della SPEI.

Il Codice di comportamento deve essere consegnato ai consulenti e ai collaboratori esterni nonché alle ditte fornitrici o appaltatrici all'atto della stipulazione del contratto.

Gli atti di incarico e i contratti di acquisizioni di collaborazioni, consulenze, di forniture di beni e servizi devono prevedere apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice da parte degli incaricati, dei consulenti e dei collaboratori delle ditte fornitrici e appaltatrici.

## **12. FORMAZIONE E ROTAZIONE DEL PERSONALE**

La Società SPEI S.r.l. in liquidazione non ha dipendenti.

Si escludono pertanto attività in questo senso.

## **13. REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI ESTERNI**

Al fine di monitorare i rapporti tra la SPEI e i soggetti esterni che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, questi ultimi sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione

sostitutiva di atto notorio ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui gli stessi attestano l'insussistenza di relazioni professionali e l'eventuale presenza o assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità sussistente con coloro che intervengono nel procedimento.

In merito ai rapporti tra la SPEI e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il Codice Speciale di comportamento.

L'affidamento diretto di servizi beni e lavori previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, deve essere adeguatamente motivato affinché sia evidenziato il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e concorrenza tra gli operatori economici.

## **PARTE II – TRASPARENZA**

### **1. *IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA TRASPARENZA.***

Anche per le società deve ritenersi operante la scelta del legislatore (comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016) di unificare nella stessa figura i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza.

### **2. *OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE***

Con il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” viene rafforzato lo strumento della trasparenza, che diventa una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione.

L'attuazione della trasparenza avviene tramite pubblicazione sul sito web istituzionale di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività della società. Per limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, è previsto che qualora la società controllata non abbia un sito web, sarà cura dell'amministrazione controllante rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui la stessa società controllata possa predisporre la sezione “Società trasparente” in cui pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità.

### **3. *SITO WEB – SEZIONE “SOCIETÀ TRASPARENTE”***

La Provincia di Imperia, socio di riferimento ancorché non di controllo della SPEI, ha messo a disposizione della società sul proprio sito un'apposita sezione per la pubblicazione dei dati di pertinenza, con ciò non assumendo alcuna responsabilità in ordine ai dati pubblicati.

### **4. *ACCESSO CIVICO E MODALITÀ DI ESERCIZIO***

L'accesso civico “generalizzato” previsto nel novellato art. 5 del decreto legislativo n.33/2013, si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di posizioni giuridicamente rilevanti avente ad oggetto tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è previsto un obbligo di pubblicazione. L'istanza non richiede motivazione.

La ratio della norma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la

partecipazione al dibattito pubblico, in attuazione del principio di trasparenza che l'art 1, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati alla vita amministrativa.

Sul portale Amministrazione Trasparente della Provincia di Imperia nella sezione "Enti controllati > Società partecipate > Società per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Imperiese s.r.l. In Liquidazione – Trasparenza"

ovvero alla pagina:

<http://trasparenza.provincia.imperia.it/societa-partecipate/societa/spei-srl-liquidazione/trasparenza>

è pubblicata la modulistica con le indicazioni per l'inoltro alla SPEI delle richieste di accesso civico "semplice" e "generalizzato".

#####